

N. 00569/2011 REG.PROV.COLL.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

WWF ITALIA-Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature Onlus

contro

Provincia di Arezzo

nei confronti di

Chimet S.p.A.

sul ricorso proposto da:

WWF ITALIA-Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature Onlus

contro

Provincia di Arezzo

nei confronti di

Chimet S.p.A.,

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 376 del 2008:

del provvedimento dirigenziale n. 195/EC emesso il 6 dicembre 2007 dal Dirigente del Servizio ecologia della Provincia di Arezzo, affissa all'Albo Pretorio dal 6 dicembre 2007 per quindici giorni consecutivi, con il quale si rilascia alla Società CHIMET SPA l'autorizzazione integrata ambientale fino al 5 dicembre 2015 per le attività ivi indicate, limitatamente alle tre di seguito specificate, condotte nell'impianto medesimo,:1) di eliminazione o di recupero di rifiuti pericolosi,concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno; 2) di discarica che riceve più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti; 3) impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, di tutti gli ulteriori punti del provvedimento che abbiano attinenza con le attività specificate, in particolare i punti 2,5,6,7,8,9,10,12,20,24, e di ogni altro atto, anche non conosciuto dal ricorrente, presupposto connesso e conseguente..

B) quanto al ricorso n. 942 del 2010:

del provvedimento dirigenziale n.51/EC (servizio ecologia) emesso il 16 marzo 2010 dal Segretario Generale della Provincia di Arezzo, affissa all'Albo Pretorio per 15 consecutivi, conosciuto, quindi dal ricorrente non prima del 2 aprile 2010, con il quale si rilascia alla società CHIMET SPA, meglio indicata sopra, l'autorizzazione integrata ambientale fino al 5 dicembre 2012 per le attività ivi indicate, limitatamente alle tre di seguito specificate, condotte nell'impianto medesimo,: 1) di eliminazione o di recupero di rifiuti pericolosi (punto 5.1 dell'allegato I del D.lgs. 59/2005), della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 ed R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva

75/439/CEE del consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, 2) di discarica che riceve più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti (punto 5.4 dell'allegato I del D.lgs. 59/2005), 3) impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate/ giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 tonnellate/giorno per tutti gli altri metalli (punto 2.5 b) dell'allegato I del D.lgs. 59/2005), di tutti gli ulteriori punti del provvedimento che abbiano attinenza con le attività specificate e di ogni altro atto, anche non conosciuto dal ricorrente, presupposto, connesso e conseguente, in particolare la deliberazione della Giunta provinciale 15 marzo 2010 n.146.

Dato che l'Associazione ricorrente, su sua specifica domanda, risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'Agenzia delle Entrate proponeva richiesta di revoca alla competente Commissione presso questo Tribunale che l'aveva disposta, la quale revocava il beneficio in questione in considerazione del reddito per l'anno 2007 riconosciuto in possesso della ricorrente.

Ne conseguiva che la ricorrente proponeva in data 9 giugno 2010 istanza di riammissione.

In secondo luogo, il Collegio conferma la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'associazione ricorrente, in relazione al ric. n. 376/2008, e il relativo rigetto della domanda, in relazione al ric. n. 942/10.

Sostiene sul punto la ricorrente di non seguire scopi di lucro e che non solo l'attività principale ma anche quella connessa eventualmente esercitata, funzionalmente destinata a supportare la prima, non concorre a formare il reddito imponibile di detta Onlus, ai sensi delle condizioni di cui all'art. 119 d.p.r. n. 115/2002, da considerarsi norma eccezionale in quanto il trattamento che già spetta alle associazioni non abbienti, ai sensi dell'art. 74 d.p.r. cit., in forza di tale norma spetta anche a quelle abbiente a condizioni che non perseguono scopi di lucro e non svolgano attività economica, in quanto - come la ricorrente - Onlus e O.n.g.

In proposito, quindi, il Collegio richiama le norme citate le quali, rispettivamente, prevedono:

“È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.” (art. 74, comma 2); “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16” (art. 76, comma 1); “Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica” (art. 119).

L'associazione ricorrente, in sostanza, sostiene che quest'ultima, in quanto norma “eccezionale” è la sola ad applicarsi alle associazioni non perseguenti scopo di lucro o non esercitanti attività economiche, che non vedrebbero applicata nei propri confronti la norma di cui agli artt. 74 e 76 cit. che pongono un limite reddituale.

Il Collegio non concorda con tale ricostruzione di parte.

In primo luogo appare condivisibile la conclusione del Tribunale di Milano, Sez. III, 14.12.2004, n. 739 richiamata anche dalla ricorrente, nella parte in cui si sostiene che ben si comprende che l'azione delle associazioni “no profit” possa essere agevolata sotto il profilo fiscale ma non che il legislatore esenti lo Stato dal pagare le spese processuali a quelle associazioni che godono di introiti superiori al limite di legge, specie quando quegli introiti derivano da versamenti degli associati corrisposti anche allo specifico scopo di tutelare in giudizio interessi diffusi.

In secondo luogo, proprio esaminando la struttura del testo normativo di riferimento, si rileva che la Parte Terza, intitolata "Patrocinio a spese dello Stato", contiene al Titolo I le "Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo...amministrativo...". In tale ambito generale, il Capo I prevede l'istituzione del patrocinio stesso (artt. 74, sopra riportato, e 75) e il Capo II illustra le condizioni per l'ammissione al patrocinio (artt. 76, pure sopra riportato, e 77).

Ad avviso del Collegio - per quel che rileva nella presente sede - sono queste le norme generali applicabili per tutte le ipotesi di patrocinio. Seguono, poi, le "Disposizioni particolari sul patrocinio nel processo penale (tra cui l'art. 90 che prevede l'equiparazione dello straniero e dell'apolide), di cui al Titolo II e III, e le "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario", di cui al Titolo IV, il quale, all'art. 119 comma 1, prevede nuovamente l'equiparazione dello straniero e dell'apolide.

Ne consegue che le "Disposizioni generali" di cui al Titolo I - comprese quelle sul limite reddituale - si applicano a tutte le forme di patrocinio mentre le "Disposizioni particolari" di cui al Titolo II e al Titolo IV si applicano, in aggiunta, rispettivamente al processo penale e a quello amministrativo, per quel che rileva nella presente sede.

Ciò è confermato dalla circostanza per la quale il legislatore ha inserito la norma sulla equiparazione dello straniero e dell'apolide tanto nel Titolo II quanto nel Titolo IV, a testimonianza del fatto che tali disposizioni si aggiungano ciascuna all'impianto generale che prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo per soggetti non abbienti ai sensi dell'art. 76, comma 1, cit.

La norma di cui all'art. 119 cit., quindi, non può essere considerata norma eccezionale, *rectius* speciale, nel senso che si estranea da quanto la precede per disciplinare direttamente le ipotesi ivi previste, richiamando invece le precedenti.

Infatti, laddove l'art. 119, prima parte, afferma che "Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide", non può che logicamente fare riferimento al "trattamento" di ordine generale previsto dagli artt. 74-76 cit., non riscontrandosi altrimenti logica in una disposizione che, se interpretata come norma "speciale" estraniata dal contesto generale che la precede, consentirebbe a stranieri regolari e apolidi una condizione migliore rispetto agli altri cittadini ai fini del patrocinio in questione, non considerando detta norma il reddito massimo invece indicato dall'art. 76 cit. Di conseguenza, anche la seconda parte dell'art. 119 in questione non può che essere interpretata secondo la medesima logica, nel senso che il beneficio in esame è esteso anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica - così come a stranieri regolari e apolidi - purchè rientrino, però, nei parametri generali di cui all'art. 76 cit.

Il Collegio, quindi, all'interpretazione propugnata dalla ricorrente, che privilegia il profilo "soggettivo", ritenendo la mera qualifica di ente o associazione che non persegue scopi di lucro o esercita attività economica come idonea a consentire il patrocinio come richiesto, ritiene preferibile quella "oggettiva" che lega il beneficio in questione comunque alla dimostrazione del possesso di un reddito non superiore a quello indicato dall'art. 76 cit. anche per i soggetti indicati nell'art. 119 cit.

Né tale conclusione può ritenersi portatrice di una conclusione definita dalla ricorrente, nel suo specifico gravame nel ric. n. 942/2010, "aberrante" in quanto il WWF verrebbe "scoraggiato" a svolgere il proprio compito istituzionale, dato che lo scopo del patrocinio a spese dello Stato non è quello di "incoraggiare" soggetti portatori di specifici interessi, anche se collettivi e diffusi, ma di sopperire, appunto sotto un profilo oggettivo, alle carenze reddituale che non consentirebbero di provvedere ad una efficace difesa in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 24 Cost.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:

omissis

2) dichiara il ricorso n. 376/2008 improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

3) dichiara il ricorso n. 942/2010 in parte inammissibile e in parte lo rigetta;

4) respinge l'istanza di riammissione al patrocinio a spese dello Stato;

5) compensa le spese quanto al ricorso 376/2008 e quanto al ricorso 942/2010 condanna l'associazione ricorrente a corrispondere alla Provincia di Arezzo e alla Chimet spa le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, per ciascuna.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio del 22 dicembre 2010 e del 3 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario